

6.7 - Le aziende a rischio ambientale e di incidente rilevante

La presenza impianti industriali a rischio di incidente rilevante nel territorio regionale è significativa, in particolar modo nella provincia di Roma, mentre nella provincia di Viterbo la situazione non appare altrettanto importante vista la presenza di sole tre industrie a rischio di incidente rilevante.

Tale aspetto viene normato dal Decreto Legislativo n. 334/9, conosciuto come “Seveso bis” che intende perseguire una politica preventiva identificando alcune situazioni “a rischio” riferite ad impianti chimici e petrolchimici, depositi di gas liquefatti, fitofarmaci e liquidi pericolosi, predisponendo una serie di misure di sicurezza da seguire durante gli stadi di progettazione, produzione e gestione di ogni singolo processo produttivo. Il Decreto che recepisce la direttiva 96/82/CE, apporta delle modifiche che possono essere così sintetizzate:

- cambiamenti nel campo di applicazione, in cui viene ampliata la tipologia ed il numero di aziende coinvolte ed in cui l’identificazione delle aziende interessate si basa sulle presenza di specifiche sostanze o preparati definiti per categorie di pericolo ed in quantità predefinite (valori soglia);
 - introduzione del concetto di “effetto domino” ovvero individuazione degli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario e delle sostanze pericolose presenti in essi;
 - partecipazione della popolazione al processo decisionale (consultazione non vincolante);
- introduzione del “controllo dell’urbanizzazione” con requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione del territorio (destinazione e utilizzazione dei suoli) e necessità di mantenere opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali.

Il Comune nel quale è presente l’industria a rischio deve portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento stesso, rendendole eventualmente maggiormente comprensibili.

Il D.Lgs 334/1999 consente oggi una migliore gestione dei rischi industriali di carattere ambientale attraverso l’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti. Tale inventario è utilizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per monitorare la situazione sul territorio segnalando la presenza di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti. Gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori quanto stabilito in un apposito allegato sono, in base al D.Lgs n. 334/99, soggetti all’obbligo di notifica al Ministero dell’Ambiente, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune, al Prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco. Tra questi stabilimenti, inoltre, quelli che utilizzano sostanze con maggiore pericolosità e quantità, sono tenute a redigere un rapporto di sicurezza.

Il Decreto suddivide le aziende che detengono sostanze pericolose in quattro gruppi, in funzione della loro tipologia di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi presenti al loro interno. I primi due gruppi presentano un grado di rischio minimo e ricadono negli obblighi previsti nell’art. 5 che prevede l’obbligo a carico dei gestori di:

- ◆ integrare il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo 626/94, con l’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
- ◆ presentare una relazione con tutte le informazioni sulle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, al valutazione dei rischi di incidente rilevante, le misure di sicurezza adottate e la predisposizione di un piano di emergenza interno (comma 3 art. 5).

Negli altri due gruppi rientrano aziende che presentano un grado di rischio potenzialmente maggiore, pertanto i gestori sono chiamati ad adottare una vera e propria politica di prevenzione di incidenti rilevanti (art. 7) ed a inviare una notifica (art. 6) e una dichiarazione (per quelle a maggior rischio art. 8) alle autorità competenti.

Nel novembre del 2005 (con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale –numero 271- del D.lgs 238) è stata recepita a livello nazionale la “Seveso ter” del 2003, che riguarda, appunto, il controllo del

rischio di incidenti rilevanti collegati all'uso di sostanze pericolose; la Seveso ter ha introdotto le seguenti modifiche:

- aggiunta di nuove sostanze nella lista delle cancerogene;
- indicazione di un periodo di massimo tre mesi per l'invio della Notifica (autocertificazione del Gestore dove viene descritto brevemente l'attività, quantità, forma fisica e informazioni per l'individuazione delle sostanze pericolose presenti a vario titolo in stabilimento e l'ambiente circostante lo stabilimento) e della scheda di informazione della popolazione (che contiene informazioni sulla natura dei pericoli e sugli effetti sulla popolazione stessa e sull'ambiente circostante);
- porre maggiore attenzione all'effetto domino", dichiarando l'obbligo dei gestori di stabilimenti vicini di scambiarsi informazioni, in modo da poter valutare l'eventualità di un effetto a catena tra uno stabilimento e l'altro;
- tener conto nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, le zone maggiormente frequentate e le vie di trasporto principale;

Ma uno degli elementi più importanti, introdotto dalla "Seveso ter", è stato quello di intensificare il diritto dei cittadini interessati all'informazione sulle misure di sicurezza, da fornire d'ufficio e nella forma più idonea, e che l'informazione deve essere data ad ogni persona e ad ogni struttura frequentata dal pubblico.

Definizione dell'indicatore e metodologia di calcolo

L'indicatore segnala la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante relativo al territorio provinciale.


Obiettivo ambientale auspicabile

Ridurre il rischio di accadimento di incidenti rilevanti riducendone la frequenza nonché la gravità degli eventi incidentali.

Evidenze riscontrate

Il numero degli stabilimenti sottoposti al D.Lgs 334/1999 in quanto a rischio di incidente rilevante è decisamente basso se rapportato alla realtà regionale delle altre province (Fig. 6.7.1).

Fig. 6.7.1: Industrie a rischio di incidente rilevante nelle province del Lazio (2004)



Fonte: Rapporto sullo stato dell'Ambiente del Lazio 2004

Nel territorio provinciale sono presenti 3 siti industriali a rischio di incidente rilevante due dei quali data la maggiore quantità e pericolosità delle sostanze utilizzate, sono tenute alla redazione

di un rapporto di sicurezza, così come previsto dall'art. 8. al Ministero dell'Ambiente, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune, al Prefetto ed al Comitato tecnico regionale o interregionale dei vigili del fuoco.

Gli stabilimenti presenti sul territorio sono:

- **Totalgaz** stabilimento con attività di deposito gas liquefatti, nella città di Viterbo;
- **Romana Esplosivi** stabilimento con attività di produzione e/o deposito di esplosivi soggetto all'articolo 8 nella città di Civita Castellana;
- **Cimina Petroli** della Enerpetroli stabilimento con attività di deposito oli minerali.